

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 19/06/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 25.03.2015, anticipatamente estinto in corrispondenza della 48° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-sexies del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 2.136,00 per commissioni di attivazione e di intermediazione, oltre interessi legali dal reclamo.

L'intermediario costituitosi evidenzia che in sede estintiva ha già rimborsato la quota non maturata del Servizio Ente per euro 124,56 ed eccepisce la natura *up-front* delle commissioni di attivazione e intermediazione. A tal riguardo afferma la non applicabilità ai rapporti tra privati dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europa dell'11.09.2019. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93 e in risposta all'eccezione sollevata dall'intermediario sull'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri*

assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF" (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia rinvenibili dal contratto in atti riguardano le commissioni di attivazione e il costo Servizio Ente, già interamente rimborsato in fase estintiva, mentre è da ricondursi fra gli oneri *up-front* la commissione corrisposta all'intermediario del credito.

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee", come determinati in tabella che segue, mentre nulla è dovuto per i costi *recurring*.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	6,20%					
Denominazione		% rapportata al TAN	39,05%					
commissioni di attivazione				500,00 €	Recurring	300,00 €		300,00 €
commissione intermediario del credito				3.360,00 €	Up front	1.312,12 €		1.312,12 €
costo servizio ente				207,60 €	Recurring	124,56 €	124,56 €	0,00 €
0				0,00 €		0,00 €		0,00 €
0				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.612,12 €

Spettano al ricorrente complessivi euro 1.612,12, oltre interessi legali dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.612,12, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI